

3.2.1 Modalità e tempistica di realizzo dei beni mobili

Lo scrivente ritiene preferibile, in relazione alla tipologia dei beni acquisiti alla massa, procedere alla vendita in un unico lotto, escludendo pertanto la vendita atomistica dei beni.

Per il realizzo di tali beni si provvederà ad incaricare quale commissionario alla vendita l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, il quale procederà, in ossequio a quanto previsto dall' art. 216 CCII, alla vendita adottando adeguate procedure competitive, assicurando altresì adeguata pubblicità mediante la pubblicazione sul proprio bollettino, sul proprio portale internet, nonché sul Portale delle Vendite Pubbliche.

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 213 CCII.
Liquidazione giudiziale della Società “

I compensi del Commissionario ad esso riconoscibili saranno ad esclusivo carico degli acquirenti.

Il prezzo base del primo esperimento di vendita sarà pari a quello indicato nella relazione di stima.

In caso di esito infruttuoso, si procederà, entro i 60 giorni successivi, ad un secondo esperimento di vendita, ripetendo la medesima pubblicità, con un prezzo base pari al valore di stima ridotto del 25%.

Nel caso in cui anche il secondo esperimento di vendita dovesse andare deserto, si procederà, entro i 60 giorni successivi, a un terzo esperimento di vendita, ripetendo la medesima pubblicità, con un prezzo base pari al valore di stima ridotto del 50%.

Nel caso in cui anche il terzo esperimento di vendita dovesse andare deserto, verrà sottoposto agli Organi della Procedura un supplemento al programma di liquidazione, finalizzato al realizzo dei beni invenduti.

Relativamente ai tempi per l'esecuzione del primo esperimento di vendita dei beni mobili, si ritiene di poter procedere entro 90 giorni dall'autorizzazione, da parte del Giudice delegato, dei singoli atti liquidatori prevista dall'art. 213, comma 7, CCII.
